

G.I.P. TRIBUNALE ROMA

1° LUGLIO 1991

GIUDICE:

COLELLA

IMPUTATI:

BENEDETTI, CURZI

**Radiotelevisione • Diffamazione
• Storiografia • Esercizio del
Diritto • Condizioni.**

L'attribuzione della responsabilità di un delitto ad un noto personaggio storico (nella specie Balbo indicato come mandante dell'assassinio di don Minzoni) coincidente con il consolidato giudizio storico, e convalidato da fonti, non è punibile; è irrilevante il mancato accertamento in sede giudiziaria della responsabilità.

Il « pezzo » giornalistico che si assume essere stato diffamatorio ha riportato quello che è ormai il consolidato giudizio storico sulla morte di Don Minzoni. Il giudizio storico prescinde, come è noto, dall'accertamento di responsabilità in sede giudiziaria proprio perché effettuato con altri strumenti ed ad altri fini. Peraltro la difesa ha dimostrato che la « Voce Repubblicana » all'epoca dei fatti, querelata per diffamazione per aver pubblicato il memoriale di tale Beltrami, seguace pentito di Italo Balbo, che indicava costui come mandante dell'omicidio di Don Minzoni, fu assolta.

P.Q.M. — Visti gli artt. 424 ss. cod. proc. pen.

Dichiara non luogo a procedere nei confronti di Benedetti Carlo e Curzi Alessandro in ordine ai reati ascritti loro rispettivamente perché il fatto non costituisce reato.

* Con la concisione imposta dal criterio di giudizio che regola l'udienza preliminare, la sentenza affronta il tema dell'efficacia scriminante della storiografia rispetto al reato di diffamazione. L'*actio finium regundorum* è linearmente condotta: il giudizio storico serio (in quanto ormai consolidato e tratto da fonti credibili), circa la responsabilità per un delitto, non è punibile, irrilevante essendo che non trovi conferma in una decisione giudiziaria dell'epoca.

La problematica della storiografia e della sua valenza scriminante è affrontata dalla nota sentenza Cass. VI, 9 ottobre 1979, Katz, in *Cass. pen.*, 1981, 515; e nella decisione di primo grado, Trib. Roma 27 novembre 1975, Katz, *Giur. merito*, 1976, II, 143; da Cass. V, 30 maggio 1985, Tanini, in *Giust. pen.*, 1986, II, 640, 674; Trib. Brescia 1° aprile 1950, n *Riv. pen.*, 1950, II, 562; Trib. Milano 15 aprile 1954, Guareschi, in *Arch. pen.*, 1955, II, 22 con nota di BOSCARELLI, *Diritto di cronaca, diritto di critica ed exceptio veritatis in tema di diffamazione mediante la stampa*; Trib. Milano 13 gennaio 1956, Teodorani, *Giur. it.*, 1956, II, 31; Trib. Roma 28 marzo 1967, Zangrandi, *ivi*, 1968, II, 319; Trib. Roma 25 maggio 1985, Petacci c. RAI, in questa *Rivista*, 1985, 988, con nota di NAZZICONE.

In dottrina il tema è analizzato da E. ONDEI, *I diritti di libertà, l'arte, la cronaca, la storiografia*, Milano, 1955, p. 111; NUVOLONE, *Reati di stampa*, Milano, 1951; A. BEVERE, A. CERRI, *Diritto di cronaca e diritto di critica*, Roma, 1988, p. 186; G. ARMATI, G. LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1987, 168.

G.C.L.